

Allegato "A" al N.16279 Rep./N.12503 Racc.

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA

1.1 E' costituita, in forma di Ente del Terzo Settore nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, una Fondazione senza scopo di lucro denominata:

**"FONDAZIONE INTERNATIONAL HEART SCHOOL -
L.PARENZAN J.W.KIRKLIN",**

d'ora innanzi la "Fondazione".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sociale si deve intendere sin da ora integrata in:

**"FONDAZIONE INTERNATIONAL HEART SCHOOL -
L.PARENZAN J.W.KIRKLIN - ENTE DEL TERZO SETTORE",**

e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

1.4 La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata:

**"FONDAZIONE INTERNATIONAL HEART SCHOOL -
L.PARENZAN J.W.KIRKLIN - ETS"**

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

1.6 La Fondazione ha sede legale in Bergamo, Piazza G. Matteotti n.20, presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

1.7 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi operative e uffici al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione.

ARTICOLO 2

FINALITA', SCOPO E ATTIVITÀ

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale dell'Italia, promuovendo iniziative nei settori della ricerca scientifica e della formazione, dell'istruzione e dell'assistenza sociale e sociosanitaria.

La Fondazione nello specifico si propone di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle scienze e delle tecniche mediche avanzate, con particolare attenzione alla diffusione dell'ec-

cellenza medica nei paesi non industrializzati ed in quelli di recente o prossima associazione all'Unione Europea.

2.3 La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- istituisce borse di studio e premi che consentano a ricercatori italiani e stranieri di condurre ricerche su argomenti che rientrano nei suoi stessi scopi (art.5 comma 1 lett. g), h) e u);

- promuove iniziative di scambio culturali e scientifiche tra medici, ricercatori e personale infermieristico, nonché iniziative che favoriscano la diffusione sociale della cultura medica (art.5 comma 1 lett. d), g) e i);

- stipula accordi o convenzioni con Istituti Universitari, Scientifici e di Ricerca nazionali ed internazionali per il conseguimento dei fini istituzionali (art.5 comma 1 lett. h);

- promuove, organizza e gestisce direttamente:

- a) congressi, conferenze e manifestazioni scientifiche (art.5 comma 1 lett. d) e h);

- b) master, corsi di addestramento o di approfondimento (art.5 comma 1 lett. d) e g);

- c) attività di ricerca (art.5 comma 1 lett. h);

- d) convegni e dibattiti, tavole rotonde e seminari su problemi culturali, tecnici e sociali attinenti agli scopi della Fondazione (art.5 comma 1 lett. d);

- e) le proprie attività editoriali (art.5 comma 1 lett. i);

- f) attività di formazione nel campo della Organizzazione e del Management sanitario, anche rivolte a personale medico e paramedico (art.5 comma 1 lett. d);

- g) gli studi nel campo della medicina sociale e della bioetica (art.5 comma 1 lett. d), g) e h).

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.117/2017; tali attività devono essere oggetto di rendicontazione separata, al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti per la loro secondarietà, come disciplinato dal DM 19 maggio 2021 n.107.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

3.3. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti nell'apposito registro, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. La Fondazione provvederà ad

assicurare i volontari ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

3.4 La Fondazione può avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

3.5 La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione e dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

4.2 Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

4.3 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri Enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

4.4 Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, CTS;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

4.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per il perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

4.6 In caso di riduzione del patrimonio al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo, senza indugio, e, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, provvedono alla ricostituzione del patrimonio o deliberano la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 4-BIS

PATRIMONI DESTINATI

L'Organo Amministrativo può istituire patrimoni e fondi destinati o vincolati alla realizzazione di specifici progetti, attività o iniziative rientranti negli scopi istituzionali della Fondazione, nonché in relazione a operazioni di finanziamento o autofinanziamento, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss. mm. ii. (Codice del Terzo Settore).

Tali patrimoni e fondi devono essere esclusivamente destinati al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in forma indiretta.

Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalla gestione dei patrimoni o fondi destinati restano vincolati alle medesime finalità.

I patrimoni e i fondi destinati devono avere idonea e separata rappresentazione nei documenti contabili e nel bilancio della Fondazione, in conformità alla normativa vigente e ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

ARTICOLO 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente e il Vice Presidente;
- * l'Organo di Controllo;
- * l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017).

5.2 Il presente Statuto può prevedere (art.14) altresì organi consultivi e di supporto.

ARTICOLO 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 13 (tredici) membri.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza senza vincolo di mandato nell'atto costitutivo.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di cooptare nuovi membri quando durante il mandato per qualsiasi ragione vengono a mancare alcuni di quelli in carica. I membri cooptati resteranno in carica fino alla prossima assemblea che potrà confermarli in carica o nominarne altri.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6.5 Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare

Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Bergamo ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali.

6.6 Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal consiglio stesso, nonché il compenso che lo stesso consiglio attribuirà all'atto dell'incarico a propri membri investiti di funzioni specifiche.

ARTICOLO 7

DECADENZA ED ESCLUSIONE

7.1 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

7.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

7.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (non computandosi il consigliere di cui si discute l'esclusione), con provvedimento motivato.

ARTICOLO 8

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di eleggere il Presidente e fino a un massimo di due Vicepresidenti fra i consiglieri di amministrazione nominati;
- di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- di deliberare con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello Statuto;
- di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;
- di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;
- di approvare eventuali regolamenti interni;
- di nominare il segretario generale;

- di nominare l'Organo di Controllo e, se obbligatorio ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Revisione;
- di nominare, ove ritenuto opportuno, il comitato tecnico-scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;
- di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.19;
- di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia al Vice Presidente, o ai Vicepresidenti, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ARTICOLO 9

ADUNANZE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o ne faccia richiesta l'Organo di Controllo.

9.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

9.3 Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide anche mediante collegamento in audioconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo fisico il Presidente (ovvero il soggetto individuato per presiedere l'Assemblea) e il soggetto verbalizzante (ad esempio il Notaio nei casi di legge) e, nel caso di mancata riunione della maggioranza dei consiglieri, anche mediante adesione scritta da parte degli assenti. Deve essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di esprimere il voto. La partecipazione remota è equiparata alla presenza fisica ai fini della validità delle deliberazioni.

9.5 Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Ente potrà avvalersi di verbalizzazione notarile in modalità full-digital; in detta ipotesi, è attribuita all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che il consesso si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il consesso, in tal caso, sarà gestito nel suo

complesso (accesso, intervento, voto, richiesta di verbalizzazione) in modalità c.d. "full digital", e sarà oggetto di verbalizzazione differita da parte del Segretario o, nei casi di Legge ovvero ove richiesto su base volontaria, dal solo Notaio.

ARTICOLO 10

IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

10.2 Il Presidente è nominato anche a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

10.3 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

ARTICOLO 11

IL VICE PRESIDENTE

11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con identici poteri e facoltà, anche rappresentativi, in tutti i casi di impedimento, materiale o giuridico, del Presidente.

11.2 Nel caso vengano nominati due vicepresidenti, il Consiglio, al momento della nomina, indicherà quale sarà il Vicepresidente vicario, al quale spetteranno i poteri come da punto precedente. Il consiglio potrà conferire all'altro Vicepresidente poteri specifici per atti o categorie di atti.

ARTICOLO 12

COMITATO ESECUTIVO

12.1 E' istituito un Comitato Esecutivo formato dal Presidente, dal Vicepresidente o dai Vicepresidenti, dal direttore della scuola, dal consigliere-segretario e dal consigliere-tesoriere (questi ultimi organi facoltativi ai sensi di legge).

12.2 Il Comitato potrà riunirsi tutte le volte che ne farà richiesta uno dei membri e potrà assumere qualunque decisione in relazione al funzionamento della Fondazione, sempre nel rispetto delle finalità statutarie e dei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

12.3 Le riunioni potranno essere tenute anche mediante collegamento in audioconferenza, ma con la presenza fisica di almeno due membri (la maggioranza).

ARTICOLO 13

ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Qualora sia collegiale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

13.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile, ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulle adeguatezze dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo: le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.6 Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal senso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.7 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 14

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

14.1 La Fondazione può istituire un Comitato Tecnico-Scientifico, quale organo consultivo e di supporto agli organi statutari.

14.2 Il Comitato ha funzione di consulenza tecnica e scientifica, formulando pareri, raccomandazioni e proposte nelle materie di competenza della Fondazione, senza poteri decisionali vincolanti.

14.3 La composizione, la nomina dei membri, la durata del mandato e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

14.4 Il Comitato può essere composto anche da esperti esterni alla Fondazione, scelti per le loro competenze specifiche in ambito scientifico, tecnico o medico.

ARTICOLO 15

GRATUITÀ DELLE CARICHE

15.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, e salva l'eventuale retribuzione per il Segretario, se estraneo al Consiglio di Amministrazione, e per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, il tutto nei limiti e nel pieno rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

15.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ARTICOLO 16

LIBRI VERBALI

16.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.2 I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro.

16.3 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura dell'organo amministrativo. Il registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 17

BILANCIO

17.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

17.2 La Fondazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto all'art.13 del D.

Lgs. 117/2017.

17.3 Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

17.4 Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione qualora nominato.

17.5 La Fondazione, nei casi previsti all'art.14 del D. Lgs. 117/2017, redige il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

17.6 La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art.15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili nel rispetto delle disposizioni dell'art.13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme di legge eventualmente applicabili.

ARTICOLO 18

UTILI DELLA GESTIONE

18.1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività di interesse generale.

18.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art.8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19

SCIoglimento

19.1 Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del Codice civile, la Fondazione si estingue.

19.2 L'organo liquidatorio monocratico o collegiale è nominato dall'Organo amministrativo/Amministratore unico.

19.3 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Sta-

tuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o del D. Lgs. 117/2017 e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

F.to PAOLO DIVIZIA L.S.